



Roma, 22 maggio 2008
Prot. 1664

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
Direzione Centrale per le Specialità
- Servizio Polizia Stradale

Via Tuscolana n° 1558
fax: 0646530434
Roma

Oggetto: Trasporto imbarcazioni di canottaggio-

Questa Federazione da tempo persegue la sicurezza nel trasporto delle imbarcazioni utilizzate per la pratica agonistica del Canottaggio dai propri associati.


Di recente sono state rivolte allo Scrivente richieste di chiarimento in ordine alle modalità di trasporto stradale di dette imbarcazioni onde osservare strettamente le disposizioni vigenti.

A riguardo sono emerse alcune perplessità di carattere interpretativo atteso l'obiettivo tecnicismo del Codice della strada.

Si chiede pertanto a Codesta Direzione un autorevole parere di merito su quanto da questa Federazione sintetizzato nelle allegate "Note esplicative" di carattere interno.

Il predetto elaborato sarà successivamente diramato alle Società sportive associate al fine di uniformare correttamente il comportamento dei conducenti dei veicoli utilizzati nel trasporto di specie.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, nel ringraziare per l'attenzione che sarà riservata alla presente, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.


Il Presidente
Renato Nicetto





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

N. 300/A/1/36612/108/5/1

Roma 24 GIU 2008

OGGETTO: Trasporto imbarcazioni di canottaggio.

- ALLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Viale Tiziano, 74 00196 ROMA

Si fa riferimento alla nota del 22 maggio 2008, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in ordine alle corrette modalità di trasporto di imbarcazioni.

In proposito nel condividere l'interpretazione esposta da codesta Federazione, si forniscono ulteriori osservazioni.

La massima lunghezza del complesso veicolare di m. 18,75 prevista dall'art. 61 C.d.S., può essere raggiunta solo quando siano rispettate le condizioni di cui all'art. 217 del Reg. Es. al C.d.S. relative alla inscrivibilità in curva dei veicoli. Qualora tali condizioni non siano rispettate la massima lunghezza del convoglio sarà di m. 18.

Per quanto attiene la sporgenza anteriore, questa è ammessa solo per il veicolo trainato e mai per il veicolo trainante e purché rientri nella fascia d'ingombro del complesso veicolare.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dr. A. Giannella

aV

F. I. C.
- 1 LUG. 2008
Prot. n. 2276

TRASPORTO DI IMBARCAZIONI DA REGATA

Note esplicative sulla conformità alla norma delle condizioni di carico

Il trasporto delle imbarcazioni da regata generalmente si effettua tramite autoveicoli trainanti rimorchi muniti di specifica attrezzatura relativa a tale scopo.

Tali rimorchi rientrano nella categoria di cui alla *lettera f dell'art. 56 del C.d.S.*

Sagoma limite

Ai sensi *dell'art. 201* del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, ai fini dell'applicazione *dell'art. 164 comma 2* del Codice (e cioè " il carico non deve sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore del veicolo oltre i tre decimi della lunghezza del veicolo stesso"), costituiscono un'unica unità gli autotreni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio per il trasporto specifico di imbarcazioni o di velivoli.

Quanto sopra, a significare che la sporgenza massima delle barche rispetto all'estremità posteriore del rimorchio **non deve superare tre decimi dell'intera lunghezza dell'autotreno autoveicolo più rimorchio** e non i tre decimi della lunghezza del solo rimorchio.

In ogni caso l'autotreno (compreso il suo carico) non può superare la lunghezza massima di m. 18,75 (*art. 61 C.d.S.*) altrimenti il trasporto è considerato in condizioni di eccezionalità (art 10 C.d.S.)

Analogamente la barca non può sporgere anteriormente oltre la sagoma del veicolo (nel caso specifico oltre la sagoma del veicolo trainante).

Anche in questo caso il trasporto è da considerarsi in condizioni di eccezionalità.

Inoltre *l'art. 61 C.d.S. al comma 5*, stabilisce che i veicoli ed i complessi di veicoli, devono potersi inscrivere in curva demandando al Regolamento le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.

Dette prescrizioni sono riportate *all'art. 217 c. 1* che recita:

"ogni veicolo a motore o complesso di veicoli, compreso il relativo carico, deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m. e raggio interno 5,30 m.

Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di iscrizione del complesso entro la zona racchiusa dalla curva di minor raggio descritta dal veicolo, trattore, nonché la possibilità di transito su curve altimetriche della superficie stradale".


Pertanto sarà necessario verificare che la manovra del complesso veicolare (compreso il suo carico) sia inscrivibile in una fascia circolare (fascia di ingombro) le cui misure sono:

r 1= raggio interno = 5,30 m.

r 2= raggio totale = 12,50 m.

ampiezza della fascia= 7,20 m.

(Fig. 1)



Detta verifica può essere effettuata, considerando le condizioni di carico più penalizzante, (imbarcazione di lunghezza maggiore) e individuando, se esiste, il posizionamento adeguato a garantire la rispondenza alla norma in questione.

Altresì sarà necessario verificare l'inscrivibilità del complesso veicolare nel curva di minor raggio del veicolo trattore significando che sarà applicata la seguente procedura prevista dalla circolare prot.nr. 1924/4240/0-B054 del 03.09.87 del Ministero dei Trasporti D.G.M.C.T.C. ...Omissis... .

“Allo scopo di garantire l'uniforme applicazione della circolare nr. 120/87 si precisa che sono da ritenere rispondenti alla condizione predetta quei complessi che supereranno favorevolmente le seguenti verifiche da effettuare, normalmente a vuoto ed eventualmente a carico a richiesta dell'interessato, con le modalità sotto indicate:

- a) si dispone il complesso in linea retta;
- b) si sterzano completamente le ruote direttrici del veicolo trattore;
- c) si determina la traccia sul terreno della proiezione dello spigolo anteriore esterno del trattore in tale situazione di sterzata;
- d) si fa percorrere al veicolo trattore un arco di cerchio di almeno 90°;
- e) si verifica che nessuna parte del complesso, durante tale manovra fuoriesca dalla traccia innanzi determinata”.

...Omissis...

Infine si rappresenta che l'altezza massima dell'autotreno compreso il suo carico è non eccedente 4 m (art.61 C.d.S.)

Massa limite

Fermo restando i limiti della massa complessiva del rimorchio riportata sulla carta di circolazione, nel considerare il complesso veicolare (motrice + rimorchio) sarà necessario verificare ai sensi dell'appendice III, titolo III, articolo 219 regolamento di attuazione al C.d.S. che:

il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile è limitato dal rapporto tra la massa complessiva a pieno carico del rimorchio e la massa a pieno carico della motrice (rapporto di traino). Detto rapporto, arrotondato ai 100 Kg. non deve superare i valori sotto riportati.

- 1,45 se il complesso è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico;
- 0,80 se il complesso di veicoli è dotato di dispositivo di frenatura meccanica ad inerzia;
- 0,50 nei casi in cui il veicolo trainato non è provvisto di dispositivo di frenatura .
- Se il veicolo trattore è un fuori strada il rapporto di traino può estendersi fino a 1,5.


Inoltre, sempre in applicazione del suseposto articolato normativo sarà necessario verificare anche che:

- gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili tra loro;
- i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;
- i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e di illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili tra loro.


Infine sarà necessario verificare il massimo carico verticale ammesso sulla sfera del gancio di traino.





Tutto ciò premesso, si riportano di seguito degli esempi esplicativi di condizioni di carico conformi/non conformi alla norma.

CASO I



CASO II





* Sporgenza posteriore non maggiore di 3/10 della lunghezza totale



FIC- Prot. 1664/22.05.08

- Caso I :** a) La lunghezza totale dell'autotreno carico (16,50 m) è inferiore a 18,75 m;
b) La sporgenza posteriore del carico (3,50 m) è inferiore alla massima ammissibile ($13 \times 3 / 10 = 3,90$ m)

In questo caso, salvo la verifica della rispondenza alla inscrivibilità nella fascia d'ingombro, il trasporto è normale ed è consentito.

- Caso II:** a) La sporgenza posteriore del carico (2,00 m) è inferiore a quella massima ammissibile ($17 \times 3 / 10 = 5,1$ m)
b) La lunghezza totale dell'autotreno carico (19 m) supera i 18,75m.

Per questo caso, a prescindere dalla verifica della rispondenza alla inscrivibilità nella fascia d'ingombro, il trasporto è da considerare in condizioni di eccezionalità.

- Caso III:** a) La lunghezza totale dell'autotreno carico è inferiore a 18,75 m
b) il veicolo non è iscritto nella fascia di ingombro.

In tal caso il trasporto non è consentito.

- Caso IV :** a) Autoveicolo trainante con il max angolo sterzante.
b) Complesso veicolare (Autoveicolo + rimorchio) rientrante nella fascia di ingombro
c) Le imbarcazioni 1 e 2 rientrano nei limiti di sagoma del rimorchio(all'altezza del gancio di traino).
d) La sporgenza posteriore del carico rientra nei 3/10 della lunghezza totale (autoveicolo + rimorchio)
e) Lunghezza totale dell'autotreno carico inferiore a 18,75 m

In questo caso il trasporto è normale ed è consentito.

- Caso V:** a) Autoveicolo trainante con il max angolo sterzante.
b) complesso veicolare (autoveicolo + rimorchio) rientrante nella fascia di ingombro
c) l'imbarcazione 2 fuoriesce anteriormente dalla sagoma del veicolo.
d) La sporgenza posteriore del carico rientra nei 3/10 della lunghezza totale
e) Lunghezza totale dell'autotreno carico inferiore a 18,75 m.

In questo caso essendoci di fatto in manovra il superamento della sagoma limite, il trasporto non è normale e non è consentito.

- Caso VI:** a) Autoveicolo trainante con il max angolo sterzante;
b) complesso veicolare rientrante nella fascia di ingombro
c) l'imbarcazione 1 non fuoriesce dalla sagoma del veicolo
d) la sporgenza posteriore del carico rientra nei 3/10 della lunghezza totale.



- e) Lunghezza totale dell'autotreno carico inferiore a 18,75 m.

In questo caso il trasporto è normale ed è consentito.

Conclusioni

Da quanto rilevato risulta evidente che pur se rispettata la regolarità formale delle condizioni di abbinamento veicolo rimorchio, la conformità alla norma del trasporto delle imbarcazioni è dipendente dalla consistenza e modalità del carico di queste ultime.

E' in definitiva responsabilità dell'autista assicurarsi del corretto caricamento in maniera che siano rispettati:

- i limiti di carico previsti per il rimorchio;
- i rapporti di traino consentiti per il complesso veicolo-trainante rimorchio;
- i limiti di massa gravante sul gancio di traino;
- i limiti di massa complessiva compatibili con la patente di guida posseduta;

ed inoltre:

- il più appropriato posizionamento delle imbarcazioni in termini di sporgenza longitudinale si da garantire per l'autotreno, il rispetto della lunghezza max prevista, l'inscrivibilità nella fascia d'ingombro e nella curva di minor raggio del veicolo trattore.

Appare pertanto necessario stabilire un adeguato piano di carico che sancisca il corretto posizionamento sul rimorchio delle imbarcazioni in relazione al numero ed alla tipologia (lunghezza, massa).

Detto piano di carico potrebbe essere determinato dal costruttore del rimorchio.

Una volta determinato il citato piano di carico, il caricamento delle imbarcazioni in conformità allo stesso garantirà la rispondenza alle norme del C.d.S. dell'autotreno e del suo carico.



Raccomandazioni e suggerimenti per conducenti pulmini con carrelli per trasporto imbarcazioni al traino

- 1) Si raccomanda di caricare le imbarcazioni secondo gli schemi approvati.
- 2) Nel caso si venga fermati mostrare all'Agente lo stampato che è possibile scaricare dal sito federale (lettera FIC con allegato e lettera Ministero).
- 3) Se l'Agente insiste nella contestazione il conducente **DEVE** pretendere (è suo diritto) che a verbale l'Agente dia atto della produzione del documento e scriva nel verbale che il conducente si riserva ogni opposizione, testualmente:
 - **CONTESTO IL CONTENUTO DEL PRESENTE VERBALE.**
 - **SONO SICURAMENTE IN REGOLA CON LE IMPOSIZIONI DI LEGGE.**
 - **MI RISERVO, NELLE OPPORTUNE SEDI, OGNI OPPOSIZIONE E CONTESTAZIONE.**
- 4) Nel caso l'Agente verbalizzatore si rifiutasse, fare presente anche all'altro Agente, presente sul posto, il fatto.
In questo caso (mancata trascrizione della nota di cui sopra), al momento di firmare, apporre al posto della firma la seguente nota:
 - **MI RIFIUTO DI FIRMARE PERCHE' L'AGENTE NON HA VERBALIZZATO LA MIA DICHIARAZIONE.**